



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI  
SETTORE 02 - AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI - FORMAZIONE ECM**

---

*Assunto il 07/04/2022*

*Numero Registro Dipartimento: 211*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 4051 del 12/04/2022**

**OGGETTO: STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DENOMINATA "CENTRO DI RIABILITAZIONE ANMIC", GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE "ANMIC" CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CROTONE (KR), VIA PEPPINO IMPASTATO N. 57 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL'ESERCIZIO PER L'EROGAZIONE DI N.60 (SESSANTA) PRESTAZIONI A.D.I..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.G.R. n.354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- Il D.P.G.R. n.180 del 7 novembre 2021 avente ad oggetto: “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione Regolamento regionale 19 febbraio 2019,
- la D.G.R. n. 522 del 26 novembre 2021 ed il successivo DPGR n. 232 del 29 novembre 2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della salute, Servizi Socio Sanitari” alla Dott.ssa Iole Fantozzi;
- il D.D.G. n. 460 del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Preso atto del D.P.G.R. n.476/ del 12 novembre 2021 – Conferimenti incarichi di reggenza dei Settori del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari” con il quale è stato assegnato alla Dott.ssa Rosalba Barone l’incarico di reggenza del Settore n.2 “Autorizzazioni e Accreditamenti – Formazione – E.C.M.”;
- l’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n.24 del 18 luglio 2008 recante “Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
- il Regolamento regionale attuativo della Legge Regionale n.24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n.32 del 15 febbraio 2017 recante: “Determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;
- il D.C.A. n.65 del 10 marzo 2020 recante: “Programma operativo 2019/2021- Riorganizzazione della Rete Territoriale”;
- il D.C.A. n.145 del 15 dicembre 2020, con il quale si attribuisce al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari il compito di adottare i decreti dirigenziali di autorizzazione sanitaria all’esercizio ai sensi dell’art. 11, comma 6, legge n. 24/2008 nonché delle volture delle autorizzazioni all’esercizio a seguito di cessione;
- il D.C.A. n.38 del 30 dicembre 2020 recante: “Rilascio delle autorizzazioni sanitarie alla realizzazione da parte dei Comuni e valutazione della compatibilità con la programmazione regionale ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i – Procedure.”;
- la Legge regionale 10 aprile 1995, n.11 concernente: “Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali” che prevede all’art. 2 comma “...la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell’emanazione dell’atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all’interessato” e all’art. 5 che “...gli atti e i provvedimenti per i quali sono dovute le tasse sulle concessioni regionali sono inefficaci fino a quando non venga integralmente corrisposta la relativa tassa”

**PREMESSO** che il rappresentante legale della struttura sanitaria privata denominata “Centro di Riabilitazione Anmic”, gestita dall’associazione “Anmic” con sede legale nel comune di Crotona (KR), è in possesso di autorizzazione sanitaria provvisoria all’esercizio per n. 60 posti di Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) , per effetto del DCA n.100 del 27 giugno 2019.

### CONSIDERATO CHE:

- è presente, il parere favorevole di compatibilità, ex art.8-ter, comma 3 del D.Lgs n.502/92 e s.m.i., rilasciato dal Dipartimento Tutela della Salute con nota prot. n.384808 del 14 novembre 2018;
- è presente l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 8 ter del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i., del Comune di Crotona, prot. n. 51512 del 03/09/2018, acquisito agli atti del Dipartimento Tutela della Salute in data 02/01/2019, prot, n. 863;

**VISTA** la nota regionale prot. n.68908 del 15 febbraio 2021, con la quale in riferimento all’istanza presentata in data 04 febbraio 2019 al prot. n.45847 dal Rappresentante Legale della struttura Centro di Riabilitazione ANMIC, è stata avviata la procedura di rito invitando la Commissione Straordinaria dell’A.S.P. di Crotona ad attivare il consequenziale procedimento riguardante la verifica sul possesso dei requisiti di legge, nei modi, forme e condizioni previsti dalla normativa;

**PRESO ATTO** della delibera n.382 del 01 luglio 2021 dell’A.S.P. di Crotona (KR), trasmessa a mezzo p.e.c., con la quale il Commissario Straordinario dell’Asp di Crotona, recependo il verbale di verifica,

datato 07 giugno 2021 con prot. 24437, della Commissione Aziendale per l'autorizzazione sanitaria all'esercizio e la vigilanza dell'A.S.P. di Crotona competente per territorio, esprime parere favorevole all'autorizzazione sanitaria all'esercizio della struttura sanitaria privata denominata "Centro di Riabilitazione Anmic", con sede in Crotona, in via Peppino Impastato 57, per l'erogazione di n.60 (sessanta) prestazioni in Assistenza domiciliare integrata - ADI".

#### **VISTI ALTRESI'**

- le certificazioni antimafia ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, n. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0011577\_20220325, n. R\_KRUTG\_Ingresso\_0011763\_20220325, relativa alla struttura sanitaria privata denominata "ANMIC Riabilitazione" gestita dall'associazione "Anmic", e dei soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011 dalla quale risulta la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del predetto decreto;

- i certificati del casellario giudiziale dei soci della struttura sanitaria privata denominata "Centro di Riabilitazione Anmic" gestita dall'associazione "Anmic", depositati in atti del competente settore dai quali non risultano cause ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie di che trattasi;

**PRECISATO CHE**, per come chiarito dal settore competente del Dipartimento Economia e Finanze, con mail del 12 novembre 2020, sulla tipologia "assistenza domiciliare integrata" non grava la tassa di concessione regionale, in quanto non rientra nella fattispecie di cui al num. d'ord.5 della tabella inserita nel BURC n. 105 del 15/12/2001 (ambulatori o istituti di cura con posti letto);

**CONSIDERATO** che il verbale della "Riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza" del 25 maggio 2020 in cui Tavolo e Comitato ha chiarito che, il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sociali senza il coinvolgimento della struttura commissariale possa rilasciare nelle forme e con le modalità previsti dall'ordinamento regionale le autorizzazioni all'esercizio nonché, le volture delle autorizzazioni all'esercizio a seguito di cessione", il cui rilascio è condizionato esclusivamente al possesso di requisiti soggettivi, strutturali, tecnologici e organizzativi oggettivamente verificabili e la cui verifica non comporta alcun apprezzabile margine discrezionale;

**TENUTO CONTO** che con DCA n. 14 del 25/02/2022 è stato modificato il comma 2 dell'art.12 del Nuovo Regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008 approvato con DCA n. 81/2016;

**VISTO** il Decreto Legge 10 novembre 2020 n.150, recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito con modificazioni nella Legge 30 dicembre 2020, n.181;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**TENUTO CONTO** della sussistenza delle condizioni propedeutiche all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di n. 60 prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI;

**ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

#### **D E C R E T A**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

**DI PRENDERE ATTO** della delibera n.382 del 01 luglio 2021 dell'A.S.P. di Crotona (KR) trasmessa a mezzo p.e.c., con la quale il Commissario Straordinario, recependo il verbale di verifica, datato 07 giugno 2021 con prot. 24437, della Commissione Aziendale per l'autorizzazione sanitaria all'esercizio e la vigilanza dell'A.S.P. di Crotona competente per territorio, esprime parere favorevole all'autorizzazione sanitaria all'esercizio della struttura sanitaria privata denominata "Centro di Riabilitazione ANMIC", con sede in Crotona, in via Peppino Impastato 57, per l'erogazione di n.60 (sessanta) prestazioni in Assistenza domiciliare integrata - ADI";.

**DI ACCOGLIERE** l'istanza presentata in data 04 febbraio 2019 al prot. n.45847, con la quale il rappresentante legale della predetta struttura sanitaria privata ha presentato istanza di autorizzazione sanitaria all'esercizio per l'erogazione di n.60 (sessanta) prestazioni in Assistenza domiciliare integrata - ADI";

**DI AUTORIZZARE** la struttura sanitaria privata denominata "Centro di Riabilitazione ANMIC", con sede in Crotona, all'esercizio dell'attività sanitaria per n.60 (sessanta) prestazioni ADI;

**DI SPECIFICARE** che l'autorizzazione sanitaria all'esercizio non dà titolo all'ottenimento automatico dell'accREDITAMENTO, attesa la diversa natura concessoria del provvedimento di accREDITAMENTO e che per ef-

fetto della conseguita autorizzazione la parte interessata non acquisisce alcun titolo o legittima aspettativa a partecipare alla ripartizione del finanziamento del servizio pubblico.

**DI DARE ATTO CHE**, per come chiarito dal settore competente del Dipartimento Economia e Finanze, con mail del 12 novembre 2020, sulla tipologia “assistenza domiciliare integrata” non grava la tassa di concessione regionale, in quanto non rientra nella fattispecie di cui al num. d’ord.5 della tabella inserita nel BURC n. 105 del 15/12/2001 (ambulatori o istituti di cura con posti letto);

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari, nonché:

- Commissario ad Acta per il Piano di Rientro;
- Settore n.11 Gestione SISR – Monitoraggio e implementazione dei flussi sanitari del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni,**

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

**BARONE ROSALBA**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)